



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 42/17/CONS

VERIFICA DELLE LINEE-GUIDA PER LA VENDITA CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI TRASMESSE DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A PER LE STAGIONI SPORTIVE 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 gennaio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, di seguito *Decreto*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, in particolare il TITOLO II “*Approvazione delle Linee-guida*” ed il relativo Regolamento allegato, di seguito, *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 406/09/CONS, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 584/15/CONS, del 16 ottobre 2015, recante “*Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti*”



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

audiovisivi sportivi ai sensi dell'art. 14 del d.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS”;

CONSIDERATO che in base all'art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorità verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle Linee-guida predisposte dall'organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del *Decreto* e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 7, del *Decreto* dispone che il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione, l'accesso al segnale unitamente ai servizi tecnici correlati;

CONSIDERATO altresì che l'art. 5, comma 7, del *Decreto* dispone che, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, all'organizzatore della competizione, all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all'art. 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate;

VISTA la nota pervenuta in data 30 novembre 2016 (prot. n. 61971), con la quale la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) ha trasmesso le Linee-guida, comprensive dei relativi allegati, per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

VISTA la nota del 6 dicembre 2016 (ns. prot. n. 62774), con la quale l'Autorità ha comunicato alla LNPA l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato all'approvazione delle Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e formulato istanza di audizione;

VISTA la pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità in data 6 dicembre 2016 delle Linee-guida, comprensive dei relativi allegati, trasmesse dalla LNPA in pari data (ns. prot. n. 62774) ai fini della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione delle Linee-guida sono pervenuti i contributi di alcuni operatori della comunicazione volti ad evidenziare i profili più rilevanti del *Decreto* e del testo delle Linee-guida, anche con riferimento alla fase di commercializzazione dei diritti;

VISTA la nota del 12 dicembre 2016 (ns. prot. n. 63231), con la quale l'Autorità, nell'accogliere l'istanza di audizione della LNPA, ha contestualmente formulato una specifica richiesta di informazioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota del 10 gennaio (prot. n. 0001421), con la quale la LNPA ha dato riscontro alla richiesta di informazioni di cui sopra;

SENTITA in audizione LNPA in data 11 gennaio 2017, durante la quale l'Ufficio diritti digitali, anche alla luce delle informazioni rese dalla Lega con la nota del 10 gennaio, ha mosso rilievi in merito alla compatibilità di alcune disposizioni delle Linee-guida, nella versione depositata in data 30 novembre 2016, rispetto ai principi di cui al *Decreto* legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

ESAMINATE le osservazioni presentate dagli operatori della comunicazione che hanno partecipato all'istruttoria;

CONSIDERATO che il *Decreto* attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare la conformità delle Linee-guida ai principi in esso sanciti;

CONSIDERATO che il *Decreto* persegue le finalità sintetizzabili come segue:

- i. Assicurare l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni ed un sistema coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico degli eventi sportivi in sede radiotelevisiva e sugli altri mezzi di comunicazione;
- ii. Garantire la presenza di più operatori nella distribuzione dei prodotti audiovisivi e la stipula di contratti la cui durata eviti il costituirsi di posizioni dominanti;
- iii. Superare il meccanismo della vendita individuale dei diritti sportivi che ha determinato squilibri strutturali fra i vari partecipanti alle competizioni;
- iv. Realizzare tramite la vendita centralizzata dei diritti il c.d. "equilibrio competitivo" tra i differenti *club* partecipanti alla competizione;
- v. Effettuare una regolamentazione del mercato *ex ante*, al fine di tutelare la concorrenza, poiché il mercato della cessione dei diritti sportivi è caratterizzato dalla dicotomia equilibrio competitivo-concorrenza;

ESAMINATE le Linee-guida trasmesse in data 30 novembre 2016, l'Autorità ha svolto le seguenti considerazioni:

1. in via preliminare, al fine di garantire la parità di condizioni rispetto a tutti gli operatori, raccomanda che gli inviti ad offrire siano formulati nel rigoroso rispetto di condizioni di equità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, tenendo conto di tutte le piattaforme attualmente in uso;
2. con riferimento ai criteri di formazione dei pacchetti di cui al paragrafo 24 delle Linee-guida trasmesse, si evidenzia la necessità di procedere, nell'ordine:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i) ad una migliore specificazione del tipo di tutela accordata agli utenti rispetto allo sviluppo delle piattaforme storiche”, da intendersi quali quelle a maggiore diffusione in termini di utenti, nell’ambito dell’offerta di commercializzazione, ferma restando l’esigenza di garantire l’apertura anche ad altre e nuove forme di sfruttamento legate all’evoluzione tecnologica;
 - ii) ad un rafforzamento, all’interno del testo delle Linee-guida, del presidio posto a tutela del divieto di formazione di posizioni dominanti di cui all’art. 9, comma 4, del *Decreto*, sia in caso di vendita per piattaforma che per prodotto;
 - iii) ad una compiuta declinazione della disciplina relativa agli sfruttamenti pubblicitari;
3. con riferimento alla lettera i) l’Autorità ha proposto l’utilizzo di una formulazione più chiara volta a fugare ogni discrezionalità interpretativa con riferimento al concetto di offerta “sostitutiva” rispetto a quella relativa alle piattaforme storiche, suggerendo l’adozione di una formulazione che possa conciliare la duplice e condivisa esigenza di riconoscere la rilevanza delle piattaforme c.d. storiche e al contempo di garantire una proposta che tenga conto delle evoluzioni di natura tecnologica nel pieno rispetto quindi dell’esigenze dell’utenza di disporre di un’adeguata offerta di contenuti audiovisivi; relativamente alla lettera ii) l’Autorità ritiene necessario ribadire, pur nei limiti delle proprie competenze, il divieto alla formazione di posizioni dominanti sia con riferimento alla vendita per piattaforma sia a quella per prodotto. Sebbene le Linee-guida trasmesse contengano tale clausola nella premessa del paragrafo in commento, stante la rilevanza della previsione in questione, finalizzata non solo ad una equilibrata ed efficiente assegnazione dei diritti, ma anche ad una efficace tutela dell’utenza, si ritiene necessario richiamare con forza, anche testuale, tale divieto la cui declinazione nell’invito ad offrire postula una specifica attenzione al numero dei pacchetti da offrire e al valore di ciascun di essi: entrambi i profili devono risultare equilibrati; con riferimento, infine al punto iii) l’Autorità, ritiene necessario che la Lega dettagli meglio la disciplina degli sfruttamenti pubblicitari nell’ambito dell’invito a offrire;
4. per quanto attiene alle procedure di assegnazione dei diritti, di cui ai paragrafi dal 29 al 34, sono stati rilevati i seguenti profili di criticità:
 - i) l’ambito soggettivo di presentazione e ammissibilità delle offerte;
 - ii) i requisiti dei partecipanti in fase di presentazione e ammissibilità delle offerte;
 - iii) la nozione di controllo e collegamento;
5. relativamente al punto i), si osserva che l’utilizzo della definizione di “operatore di comunicazione” potrebbe comportare l’esclusione di alcuni soggetti che, allo stato, stanno progressivamente assumendo un ruolo rilevante nel settore (ad esempio le piattaforme di condivisione dei video o i *social network*); ii) l’Autorità ritiene necessario prevedere un maggiore dettaglio, da realizzarsi in sede di inviti a offrire, nella individuazione dei requisiti (es. natura tecnica, capacità economica e capacità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

distributiva) richiesti ai soggetti partecipanti alla procedura, così come previsto dall'art. 9, comma 3, del *Decreto* con riferimento agli intermediari indipendenti, uniformando al contempo tali requisiti con quelli di ammissibilità delle offerte. In un'ottica di trasparenza e correttezza della procedura di assegnazione, al fine di assicurare la parità di trattamento tra i partecipanti, si ritiene necessario garantire dei livelli minimi e inderogabili di accesso e partecipazione alla procedura validi *erga omnes* e non discrezionali. Sempre a tal fine, l'Autorità ritiene inoltre opportuno estendere la previsione relativa alle cause di esclusione dalla procedura, così come inserita per gli operatori della comunicazione, anche agli intermediari indipendenti; relativamente, infine, al punto iii) sempre nell'ambito dei requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura, l'Autorità suggerisce di mutuare in modo esplicito la nozione di controllo e collegamento, prevista dall'art. 43 del *Testo unico*;

6. con riferimento alle procedure di assegnazione dei diritti c.d. invenduti, si ravvisa l'esigenza di dettagliare i diversi regimi relativi ai pacchetti esclusivi e non esclusivi, in ragione della distinta natura dei soggetti che possono ambire all'utilizzo dei diritti invenduti e delle diverse procedure previste;
7. per quanto concerne il tariffario, occorre rilevare che il meccanismo di formazione dei prezzi appare idoneo a garantire il rispetto delle condizioni di trasparenza e non discriminazione previste dall'art. 4, comma 5, del *Decreto*. L'architettura dell'attuale tariffario prevede infatti un sistema di rimborso pro quota del prezzo unitario associato alla produzione del segnale ripartito in modo proporzionale rispetto agli eventi inclusi nei pacchetti dei licenziatari;
8. con riferimento infine ai prezzi di accesso, l'Autorità ha rilevato come il meccanismo di rimborso dei costi sostenuti per la produzione e la distribuzione del segnale ai licenziatari, caratterizzato da un disallineamento temporale tra la fase di contrattualizzazione e sostenimento degli oneri economici e quella di corresponsione dei "rimborsi" da parte degli assegnatari dei diritti, può dare origine all'emersione di un margine di segno positivo in favore della Lega. Tale *mark up*, pur essendo generato da un meccanismo fisiologico al sistema utilizzato, deve esser neutralizzato all'interno del processo di fissazione dei prezzi dell'accesso per poter esser ritenuto coerente con la normativa di riferimento;

VISTA la nota pervenuta in data 23 gennaio 2017 (ns. prot. n. 0003435) con cui LNPA ha trasmesso una nuova versione delle Linee-guida che recepisce le indicazioni comunicate dagli Uffici dell'Autorità;

ESAMINATE le Linee-guida trasmesse in data 23 gennaio 2017, pur rilevando che il nuovo testo non presenta elementi critici per i profili di propria competenza rispetto alle disposizioni del *Decreto* rispondendo in gran parte ai rilievi formulati dagli Uffici, si ritiene di dover comunque formulare ulteriori richieste di modifica e integrazione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO pertanto, pur apprezzando le integrazioni già apportate al testo ed esprimendo una sostanziale aderenza delle Linee-guida valide per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 al quadro generale del *Decreto*, di dover formulare ulteriori rilievi e precisazioni di cui tener conto nella redazione del nuovo Testo delle Linee guida, ai fini della piena conformità alle disposizioni del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

RITENUTO, in particolare, di svolgere le seguenti ulteriori considerazioni di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nel nuovo Testo da trasmettere ai fini dell'approvazione definitiva delle Linee-guida:

1. Si evidenzia che la vigente definizione di “*operatore della comunicazione*”, quale riportata nel *Decreto*, non tiene conto dell'intervenuta evoluzione del contesto tecnologico e sconta pertanto un mancato allineamento con l'attuale situazione di mercato in cui operano soggetti ancorché formalmente non del tutto riconducibili a quella definizione. Tale circostanza rischia di sottrarre all'ambito di applicazione soggettiva delle procedure di commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi potenziali partecipanti, quali ad esempio, gli operatori c.d. “*over the top*”. Ad avviso dell'Autorità, le procedure di commercializzazione devono garantire la più ampia partecipazione di soggetti rappresentativi della varietà di forme di offerta di contenuti audiovisivi. In tale ottica, il concetto di responsabilità editoriale come richiamata dall'art. 2, comma 1, *lett. z)*, del *Decreto* e riferita all'operatore della comunicazione deve essere letto in combinato disposto alla definizione che viene fornita dall'art. 2, comma 1, *lett. h)*, del *Testo unico* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e, dunque quale “*esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto o catalogo*”. Da tale lettura deriva che un soggetto il quale *ab origine* apparirebbe privo del requisito della responsabilità editoriale, nel momento in cui acquisisce i diritti audiovisivi sportivi, si trova ad esercitare tale funzione in via sostanziale e conseguentemente può legittimamente concorrere alle procedure competitive;
2. i pacchetti da commercializzare devono esser predisposti in maniera tra loro equilibrata, al fine di garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9; a tal fine dovranno essere tenuti in considerazione criteri di tipo qualitativo, quali il bacino d'utenza e l'audience televisiva delle squadre, e di tipo quantitativo quale il numero di eventi compresi e gli orari di messa in onda. Tale principio deve esser tenuto in massima considerazione nel caso di commercializzazione c.d. ibrida caratterizzata da un'offerta commerciale di pacchetti di diritti esclusivi articolata sia per prodotto che per piattaforma, quale quella relativa agli inviti ad offrire del triennio 2015-2018;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. il divieto di partecipazione da parte di soggetti controllati o collegati rispetto ad altri operatori della comunicazione o intermediari indipendenti deve essere riferito alla procedura competitiva per i diritti esclusivi;
4. nel caso di commercializzazione per piattaforma, la procedura deve necessariamente prevedere meccanismi idonei a impedire le c.d. esclusive negative, affinché sia garantito, anche a tutela dell'interesse dell'utenza, l'effettivo esercizio di tutti i diritti audiovisivi acquisiti consentendo in tal modo, nel rispetto del valore delle esclusive, la partecipazione a soggetti attivi su diverse piattaforme;
5. i requisiti di capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria dei soggetti partecipanti alla procedura, ovvero degli intermediari indipendenti e degli operatori della comunicazione dovranno essere specificamente dettagliati nell'ambito degli inviti a offrire e uniformati con i criteri di ammissibilità degli stessi;
6. i costi di accesso al segnale devono essere orientati al costo effettivo di realizzazione, l'eventuale emersione di un margine positivo nel meccanismo di copertura dei costi sostenuti per la fornitura del servizio di accesso al segnale dovrà essere utilizzato sotto forma di revisione dei prezzi ovvero di reinvestimento in migliorie tecnologiche da apportare al prodotto;
7. deve essere garantito il libero esercizio del diritto di cronaca, nel rispetto dei diritti acquisiti dai titolari di esclusive. Il sistema di rimborso del costo tecnico per l'esercizio del diritto di cronaca deve rispettare il principio dell'orientamento al costo, tenuto conto dell'ampiezza del bacino di riferimento, inteso esclusivamente come numero di squadre che insistono su un determinato territorio, in considerazione della diretta proporzionalità tra numero di squadre e accesso alle immagini, fermo restando l'esercizio da parte dell'Autorità dell'attività di vigilanza di cui all'art. 5, comma 7, del Decreto;
8. infine, tra i rilievi di carattere più puntuale e tenendo conto di quanto già osservato nell'esame del Testo preliminare delle Linee guida, si fa osservare quanto segue:
 - con riferimento ai criteri di formazione dei pacchetti esclusivi di cui al paragrafo 24 e non esclusivi di cui al paragrafo 25 delle Linee-guida si evidenzia la necessità di rafforzare e dettagliare le condizioni a tutela del divieto di formazione di posizioni dominanti di cui all'art. 9, comma 4, del *Decreto* attraverso una maggiore adesione a quanto già puntualizzato dall'Autorità nell'esame preliminare delle linee guida trasmesse;
 - con riferimento alle procedure di assegnazione dei diritti e, in particolare al punto 29, oltre a quanto già delineato, andrebbero dettagliati con maggior chiarezza i soggetti ammessi a partecipare, individuati in base alla disciplina e all'evoluzione dei mercati delle comunicazioni elettroniche;

CONSIDERATO che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella seduta del 25 gennaio 2017, ha ritenuto, per i profili di propria competenza, di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

non approvare il testo delle Linee-guida nella versione da ultimo trasmessa in data 23 gennaio 2017;

RITENUTO che la LNPA dovrà, pertanto, trasmettere una nuova versione che tenga conto della decisione dell'AGCM e dei rilievi formulati nella presente delibera;

RILEVATA l'opportunità di esprimersi in via definitiva rispetto al testo delle linee guida che sarà successivamente trasmesso;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo unico

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A modifica e integra il testo delle Linee guida nella versione da ultimo trasmessa all'Autorità sulla base dei rilievi e delle condizioni di cui in motivazione.
2. In ragione della mancata approvazione, per i profili di competenza, delle Linee-guida da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le stesse dovranno essere inviate nuovamente anche all'Autorità, che si riserva di esprimersi definitivamente in merito.
3. Il presente provvedimento è notificato alla Lega Nazionale Professionisti Serie A ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci